



Palazzo di Giustizia - Tel./Fax 0925 24132
92019 Sciacca (Ag)

Sciacca, 13 novembre 2020

**Agli Iscritti all'Ordine degli Avvocati
di Sciacca**

Comunicazione a mezzo posta elettronica

Prot. n. 3280/2020 Corr. Spedita

Oggetto: Nuove disposizioni del Presidente del Tribunale di Sciacca

Gentili Colleghe e Colleghi,

con la presente si trasmette il provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale di Sciacca sulla gestione delle udienze civili e penali.

Contestualmente, a nome dell'intero Consiglio dell'Ordine di Sciacca, rappresento ampia e totale vicinanza agli iscritti evidenziando che, come già fatto sin dall'inizio della emergenza epidemiologica da COVID-19, sarà prestata la massima attenzione al fine di limitare i pregiudizi derivanti dalla stessa emergenza.

In tal senso si sottolinea che le interlocuzioni con i vertici del nostro presidio giudiziario sono continui e costanti nell'interesse unico ed esclusivo degli iscritti e della nostra professione.

Cordialmente



IL PRESIDENTE

(Avv. Giuseppe Livio)

email: ordineavv.sciacca@libero.it - ord.sciacca@cert.legalmail.it

sito internet: <http://www.ordineavvocatisciacca.it>

Funzione.....

Macroattività.....

Attività.....

Fascicolo.....

Sottofascicolo.....

Rif. Prot. N°.....

del.....



**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI
SCIACCA**

Via Quasimodo n.1 – 92019 Sciacca
Tel. Segr. 0925/964253- 0925/964255 – fax 0925/964252
tribunale.sciacca@giustizia.it
prot.tribunale.sciacca@giustiziact.it

N. 2477 di Prot.

Sciacca, 13.11.2020

Al Presidente della Corte di Appello di

PALERMO

Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di

PALERMO

Al Procuratore della Repubblica di

SCIACCA

Al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di

SCIACCA

Al Consiglio Superiore della Magistratura

ROMA

Oggetto: trasmissione del documento relativo alle misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 previste dalla Delibera CSM del 4.11.2020 (Pratica n.585/VV/2020- Emergenza Covid - Linee guida degli Uffici giudiziari).

Si trasmette, il documento organizzativo contenente le misure adottate nell'Ufficio a decorrere dal 12.11.2020 per contenere gli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid19.

Distinti saluti

Il Presidente
Antonio Tricoli

Antonio Tricoli



TRIBUNALE DI SCIACCA

TRIBUNALE DI SCIACCA Ufficio Protocollo
12 NOV 2020
Prot. N. 200/2020 <i>dat.</i>

E

UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DEL CIRCONDARIO

IL PRESIDENTE

Preso atto del progressivo aggravarsi dell'emergenza COVID 19 su tutto il territorio nazionale;

Visto il D.L. 7-10-2020 n.125 contenente "misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19" che proroga lo stato di emergenza al 31.01.2021;

Visti i D.P.C.M. 13-10-2020, 24-10-2020 e da ultimo quello del 3-11-2020 in tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per effetto del quale la regione Sicilia viene considerata zona arancione;

Visti gli artt.23 e 24 del D.L. 28-10-2020 n.137, "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Viste le linee guida deliberate dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 4-11-2020 a seguito dei suddetti interventi normativi;

Preso atto della progressiva ripresa dell'attività giudiziaria;

Visti i provvedimenti adottati in data 8.5.2020 prot.96/Int., in data 30.6.2020 prot.126/Int. e successive integrazioni del 14.9.2020 prot.160/Int;

Visti i provvedimenti a firma dello scrivente e del Dirigente Amministrativo con cui, a seguito di un

caso positivo riscontrato nella cancelleria esecuzioni e fallimenti, è stata disposta la chiusura al pubblico delle cancellerie e il differimento della trattazione delle udienze già caldate dai giudici di quella sezione nonché la tempestiva sanificazione dei locali;

Preso atto della segnalazione verbale del 29.10.2020, seguita da comunicazione formale del 30.10.2020 del Presidente del Consiglio dell'Ordine relativa alla presenza in questa sede giudiziaria di un teste risultato positivo al Covid 19, cui ha fatto seguito l'immediata sanificazione dei locali in cui si era registrata la presenza del teste, nonché di due professionisti appartenenti all'Ordine che hanno celebrato udienza il 6.11.2020 nell'Aula A, opportunamente sanificata.

Ritenuto che, nelle udienze svoltesi nei mese di settembre e di ottobre, sono stati segnalati diversi assembramenti negli spazi antistanti le aule di udienza penale e nei corridoi antistanti le stanze dei magistrati del settore civile, in contrasto con le norme sanitarie anti COVID e con le disposizioni adottate da questa Presidenza per contrastare la diffusione dei contagi nell'attuale situazione di rinnovata emergenza;

ritenuto che appare necessario richiamare l'attenzione di magistrati, personale amministrativo, avvocati e pubblico, ad una puntuale osservanza di tutte le prescrizioni dirette a contenere la diffusione del contagio;

ritenuto che l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (art. 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 ') nonché il divieto di assembramento nei luoghi aperti al pubblico (art. 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020, n. 74) rendono evidentemente opportuno, nell'ottica di contrastare l'emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti negativi per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, la conferma di efficacia delle disposizioni già adottate con provvedimento a firma congiunta con il Dirigente Amministrativo in data 20.03.2020 prot.728 volte a regolare l'accesso agli uffici giudiziari ed a limitare i contatti personali che possono favorire il diffondersi del

contagio ovvero ostacolare la possibilità di tracciamento in caso di contagio;

Ritenuto che occorre adottare dei moduli organizzativi che consentano la trattazione di procedimenti in numero e modalità effettivamente compatibili con il rispetto delle prescrizioni di cui al D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, tenendo altresì nella dovuta considerazione la possibilità ovvero l'impossibilità per il personale amministrativo di avere accesso da remoto ai registri della cognizione civile e penale;

ritenuto necessario procedere ad una rimodulazione dell'attività giurisdizionale sia nel settore civile che nel settore penale nonché ad una contemporanea riduzione degli accessi del pubblico presso le cancellerie di questa sede giudiziaria;

preso atto altresì dei progetti di smart working in corso di autorizzazione a firma dello scrivente e del Dirigente Amministrativo;

Sentiti il Procuratore della Repubblica, il Presidente del COA, il Dirigente Amministrativo e la RSU sede

DISPONE

ferme restando tutte le prescrizioni dirette a prevenire il rischio di contagi nell'attuale situazione epidemiologica e fatti salvi i provvedimenti già adottati dai singoli giudici, a decorrere dal 11-11-2020, in entrambi i settori, civile e penale, si raccomanda ai magistrati:

- a) di valutare l'opportunità di disporre, nei casi rispettivamente previsti dalla legge, lo svolgimento dell'udienza penale mediante collegamenti da remoto (tramite gli applicativi messi a disposizione dalla D.G.S.I.A.) e, nel solo settore civile, la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni (udienze a c.d. trattazione scritta), anche per conferimento degli incarichi ai CTU e per la comparizione dei coniugi nei giudizi di separazione e di divorzio non contenziosi, secondo le previsioni richiamate dall'art.23 D.L. 28-10-2020 n.137 , quali istituti idonei ad assicurare la riduzione di forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia;
- b) limitatamente al settore civile di ripristinare l'operatività del Protocollo siglato con il Consiglio

dell'ordine degli avvocati, nel quale sono state individuate modalità condivise della gestione dell'udienza a c.d. trattazione scritta, con il deposito telematico di note redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza di non 24 righe;

c) i giudici del settore civile, per le udienze già fissate limiteranno ulteriormente il numero dei procedimenti da trattare in presenza con la fissazione di un numero di fascicoli variabile da 5 ad un massimo di 10 con previo avviso ai difensori; la trattazione in presenza avverrà ad horas e con un intervallo non inferiore a trenta minuti;

d) i giudici del settore penale, fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art.23 del DPCM n.138/2020, dovranno ulteriormente ridurre la trattazione in presenza dei processi penali (sino ad un massimo di 10 processi) evitando ove possibile la trattazione di quei processi che richiedano la presenza di numerosi testimoni o di numerose parti processuali;

f) nel caso in cui si renda eventualmente necessario procedere al rinvio di procedimenti:

1) nel settore civile, di disporre il rinvio con provvedimenti telematici almeno 10 giorni prima dell'udienza;

2) nel settore penale, di ricorrere a modalità di rinvio fuori udienza, in quanto compatibili con la necessità di contenere l'aggravio degli adempimenti processuali e, al contempo, il rischio di contagio (peraltro, laddove il rinvio fosse disposto in udienza, si raccomandano modalità che favoriscano la partecipazione alla stessa di un unico difensore, eventualmente designato dal locale Consiglio dell'Ordine, all'unico scopo di consentire la costituzione del rapporto processuale);

h) di celebrare le udienze civili e penali per le quali è ammessa la presenza di pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art.23 del dpcm.n.138/2020, a porte chiuse;

i) l'individuazione in concreto del numero dei fascicoli da trattare in presenza sia nel settore civile che nel settore penale dovrà avvenire in modo da consentire la chiusura delle udienze non oltre le 13.30, in particolare nel settore penale la chiusura entro le ore 13.30 dovrà riguardare la fase di trattazione restando

esclusa l'eventuale camera di consiglio e lettura di dispositivi che avverrà alla presenza di un rappresentante dell'avvocatura con il consenso dei titolari ;

l) gli eventuali rinvii dovranno essere comunicati tempestivamente in modo da conciliare lo svolgimento dell'attività giurisdizionale con la necessaria tutela della salute pubblica, nel contesto dell'attuale emergenza epidemiologica.

In ordine alla regolamentazione dell'accesso al Palazzo di Giustizia e ai principali servizi di cancelleria

DISPONE

- Al fine di evitare un pericoloso affollamento degli Uffici Giudiziari, l'accesso ai principali servizi amministrativi e di cancelleria, per il Tribunale, per l'Ufficio del Giudice di Pace e anche per l'Unep, avverrà con prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica e telematica specificatamente indicati nel sito istituzionale;
- gli avvocati, con preventiva prenotazione, potranno accedere alle cancellerie del Tribunale, all'ufficio Nep e agli Uffici del Giudice di Pace del circondario uno per volta, evitando ogni assembramento che non consenta il mantenimento del previsto distanziamento sociale;
- per i soggetti diversi da magistrati, avvocati, personale amministrativo e organi di stampa, l'accesso sarà consentito non prima di 15 minuti precedenti l'inizio della specifica attività giudiziaria cui la persona deve partecipare o assistere e fino all'esaurimento di detta attività;
- al fine di contenere l'accesso di avvocati nel settore penale, ai sensi di quanto previsto dall'art.24 del D.L. 137/2020 si invita il Consiglio dell'Ordine a sollecitare i propri iscritti al deposito di atti e richieste in via telematica, attraverso l'utilizzazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata a ciò dedicato con valore legale;

Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano, ove compatibili con le specifiche attività, all'Ufficio NEP ed agli Uffici del Giudice di Pace del circondario.

I Sigg. Giudici togati ed onorari e il personale amministrativo in servizio presso il Tribunale e l'Ufficio

del Giudice di Pace del circondario sono invitati ad attenersi e ad osservare scrupolosamente quanto disposto.

Sciacca, 12-11-2020

Il Presidente del Tribunale

Dott. Antonio Tricoli

A. Tricoli



TRIBUNALE DI SCIACCA



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SCIACCA

UDIENZE CIVILI TRAMITE “COLLEGAMENTO DA REMOTO” E “TRATTAZIONE SCRITTA”

(art. 83, let. f e let. h, D.L. n. 18/2020)

Protocollo di intesa tra *Tribunale di Sciacca* *Ordine degli Avvocati di Sciacca*

Visto il D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020 recante “*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*”;

visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*” e successive modifiche e integrazioni;

visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 e dell'11 marzo 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative;

viste le Linee guida ai Dirigenti degli uffici giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 date dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 5 marzo 2020, come successivamente integrate;

viste le Linee guida formulate dal Presidente della Corte d'Appello e dal Procuratore Generale presso la medesima Corte nell'ambito dell'azione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;

visti i provvedimenti organizzativi fin qui adottati dal Tribunale di Sciacca e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca per la prevenzione del contagio da coronavirus Covid-19;

considerato che i citati decreti legge impongono di contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando *“per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia”*;

considerato che il Direttore Generale D.G.S.I.A., in attuazione del citato D.L. n. 11/2020, ha emesso il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi “Skype for Business” e “Microsoft Teams”, che utilizzano aree di *data center* riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia; Ciò premesso, si conviene quanto segue.

I

SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE CIVILI CON “TRATTAZIONE SCRITTA”

L'art. 83 D.L. n.18/2020 dispone che *“...Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: ... h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.”*

Pertanto, si conviene quanto segue:

A. Attività preliminari all'udienza

- 1) Le udienze civili individuate con separato decreto del Presidente del Tribunale e indicate al seguente punto B si svolgeranno mediante lo scambio di note scritte, cd. “trattazione scritta”, secondo quanto previsto dall'art. 83, lettera h), del D.L. 18/2020; pertanto, i difensori delle parti non devono comparire fisicamente all'udienza e provvederanno, invece, al deposito telematico delle note scritte da considerare alla stregua di deduzioni in udienza. Il principio di non contestazione di cui all'art.115 c.p.c. va adeguatamente adattato alla nuova modalità di gestione e sarà comunque rimesso all'apprezzamento del giudice come previsto dal codice di rito.
- 2) In particolare, il giudice disporrà che l'udienza si svolga con modalità scritta con proprio provvedimento telematico, assegnando un congruo termine

eventualmente differito, per il deposito telematico di note scritte, in modo da garantire un effettivo contraddittorio.

- 3) Considerato che lo scambio di note costituisce una modalità alternativa di svolgimento delle udienze, sempre al fine di garantire l'effettività del contraddittorio ovvero un'efficiente organizzazione del ruolo, si potrà mantenere la data dell'udienza già fissata o differirla a data successiva.
- 4) La Cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello storico del fascicolo "trattazione scritta".
- 5) All'udienza fissata il giudice, dopo aver verificato la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di fissazione udienza con la modalità della trattazione scritta, dovrà redigere il verbale di udienza, prendendo atto della comparizione della parti mediante deposito telematico delle note scritte pervenute, nonché riservandosi o disponendo per il prosieguo su quanto richiesto. A partire dalla data di udienza decorreranno i termini di legge per l'adozione del provvedimento da parte del giudice.
La trattazione scritta sostituisce la trattazione orale della causa, con la conseguenza che il mancato deposito delle note scritte nel termine stabilito dal giudice equivale alla non comparizione delle parti ai fini e per gli effetti degli artt. 181 e 309 c.p.c.
- 6) I difensori depositeranno, in via telematica e nel termine loro assegnato (secondo le regole stabilite dall'art. 155 c.p.c.), note scritte da denominarsi "note di trattazione scritta", redatte nel rispetto dei principi di sinteticità (massimo 18 righe) e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto della domanda (ad esempio, "inibitoria", "istanza ex art 348 bis c.p.c.", etc.), se del caso facendo rinvio a quelle formulate in atto già depositato.
- 7) L'art. 83, comma 11, D.L. 18/2020 prevede, inoltre, come obbligatorio il deposito telematico anche per gli atti introduttivi e per i conseguenti documenti allegati, di tal che:

- la costituzione del convenuto/resistente può avvenire sino all'udienza di prima comparizione, ma deve necessariamente essere effettuata mediante deposito telematico;

- se il convenuto/resistente si costituisce il giorno stesso dell'udienza (ovvero nel termine ultimo) e deposita contestualmente la nota di trattazione scritta, il giudice rinverrà la trattazione della causa per consentire all'attore/ricorrente di esercitare pienamente il contraddittorio, concedendo a quest'ultimo un termine ulteriore, di regola pari a giorni 7, per controdedurre sul punto;
- se il convenuto/resistente si costituisce telematicamente il giorno dell'udienza senza depositare alcuna nota di trattazione scritta, il giudice rinverrà la causa rinnovando il provvedimento che dispone la trattazione scritta;
- se il convenuto/resistente non si costituisce il giorno dell'udienza (o entro il termine ultimo), il giudice ne dichiarerà la contumacia;
- ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, le parti sono invitate a depositare una copia telematica degli atti introduttivi (non dell'intero fascicolo); in ogni caso il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità, copia informatica degli atti di parte e dei documenti presenti nel fascicolo in forma cartacea nei formati ammessi dalla normativa sul processo civile telematico.

B. Udienze per le quali è prevista la trattazione dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020

Come da separato decreto adottato dal presidente del Tribunale saranno trattate:

a) per quanto concerne il contenzioso ordinario:

- le udienze di cui all'art. 184 c.p.c.;
- le udienze di precisazione delle conclusioni;
- le decisioni contestuali ex art. 281 sexies c.p.c.;
- i procedimenti ex art. 702 bis c.p.c.;

b) In materia di lavoro e previdenza sociale:

- le udienze per cui è già stata prevista la discussione delle istanze istruttorie delle parti;
- le udienze per cui è stata prevista la discussione finale della causa;
- le udienze relative a procedimenti azionati con rito Fornero ovvero aventi per oggetto impugnative di licenziamento in cui sia dedotta (o si ritenga comunque

applicabile) la tutela reale, a condizione che possano comunque essere trattate con modalità cartolari.

- le udienze relative ai procedimenti di cui all'art.445 bis, commi 1-5 c.p.c.(giuramento C.T.U.);

c) In materia di locazioni:

tutte le udienze già fissate, eccezion fatta per quelle che impongono la presenza di almeno una parte ovvero per quelle per cui è previsto l'espletamento di attività istruttoria.

In ogni caso, ove taluno dei difensori formulasse espressa richiesta di differimento anche con riferimento ai processi appena elencati, adducendo motivate esigenze giustificative (quali, ad esempio, l'impossibilità o l'estrema difficoltà di redigere atti processuali ovvero di reperire documenti, necessitando tali attività dell'incontro con il proprio assistito ovvero con i consulenti di parte), i medesimi processi potranno essere rinviati a data successiva al 30.6.2020.

II

SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE CIVILI TRAMITE "COLLEGAMENTO DA REMOTO"

A. Invito e convocazione delle parti all'udienza

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che *"Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento"*.

- 1) Prima dell'udienza il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso, non inferiore a 7 giorni salvo improrogabili ragioni di urgenza, dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso.
- 2) Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti. Il provvedimento conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante "richiesta di visibilità", onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.

- 3) I procuratori delle parti depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.
- 4) Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati.
- 5) La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "udienza da remoto".
- 6) Qualora una parte risultasse occupata in altra udienza nello stesso giorno alla stessa ora, con apposita istanza da presentare almeno 3 giorni prima dell'udienza, potrà segnalare al giudice la concomitanza e richiedere un differimento orario.

B. Svolgimento dell'udienza da remoto.

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che *"il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale"*

Nel verbale di udienza il giudice:

- 1) prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori);
- 2) prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;
- 3) adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;
- 4) il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza;
- 5) la produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice - e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel

- rispetto della normativa sul PCT; potranno essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti tramite l'uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi;
- 6) in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
 - 7) al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente;
 - 8) il giudice dà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in consolle nel corso dell'udienza stessa;
 - 9) se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari).

Giudice Onorario di Pace

Svolgimento dell'udienza.

Il Giudice Onorario di Pace per gli affari civili individuerà le controversie fissate per la precisazione delle conclusioni e discussione che saranno trattate, così come da disposizione del Presidente del Tribunale, comunicandole almeno 7 giorni prima ai procuratori delle parti a mezzo pec e assegnando i termini per il deposito delle note conclusionali da indirizzare alla pec meglio specificata nel provvedimento del giudice.

A partire dalla data di udienza decorreranno i termini di legge per l'adozione del provvedimento da parte del giudice.

Con riferimento ai procedimenti chiamati ai sensi degli artt. 181 e/o 309 c.p.c., il Giudice Onorario di Pace, con una ordinanza antecedente all'udienza, inviterà i difensori delle parti a manifestare il proprio interesse ad intervenire all'udienza; l'interesse nel senso suindicato dovrà essere manifestato a mezzo pec ed il giudice, in tal caso, rinverrà il procedimento ad una udienza successiva al 30 giugno 2020; in caso contrario (o nel silenzio dei difensori) disporrà l'estinzione del giudizio;

II

Si stabilisce l'operatività del presente protocollo sino alla conclusione dell'emergenza epidemiologica, individuabile allo stato nel 30.06.2020 ex art. 83 D.L. n. 18/2020, salvo proroghe.

Si dà atto che le suddette modalità di trattazione dei procedimenti civili saranno poste in essere:

A. Per gli affari eccezionali già individuati dall'art. 83, comma 3, lettera a), del citato D.L. n.18/2020;

B. Per gli affari sopra individuati, giusto provvedimento del Presidente del Tribunale 28.04.2020.

Si dispone la trasmissione di copia del presente atto al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale e al Consiglio giudiziario del distretto, al Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, nonché al C.I.S.I.A. di Palermo.

Sciacca, 08.05.2020


Il Presidente del Tribunale

Antonio Tricoli



Il Presidente del COA

Giuseppe Livio



Il Dirigente Amministrativo

Rosanna Grisafi

